



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 03/03/2020

OGGETTO: Trasporto Pubblico Locale (TPL). Proroga servizio alla ditta Mastrantoni Autolinee S.r.l.
CIG Z0C2C4B045

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020, con successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020 con successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.C. n.124 del 31.12.2019 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020, assegnazione risorse ai responsabili di Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente";

Preso atto:

- **Che** il Trasporto Pubblico Locale, per effetto dell'avvenuta abrogazione della disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica, è regolamentato dalla specifica normativa di settore costituita dall'art. 61 della L. 99/2009 e dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23.10.2007 (modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016) che è divenuto la normativa di riferimento al sopravvenire del "vuoto" legislativo conseguente all'abrogazione per via referendaria delle norme relative alle modalità di affidamento dei servizi locali introdotte con l'art. 23-bis del D.L. n.112/2008;
- **che** ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 sono esclusi dall'applicazione dello stesso le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;
- **che** a norma dell'art.10, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, quest'ultima non si applica alle concessioni di servizi pubblici di trasporto passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;

Visto in particolare l'articolo 61 della L.99/2009 il quale stabilisce che "...*le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2007*";

Visto il regolamento n.1370 del 23 ottobre 2007 inerente la disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia;

Considerato che, in base a quanto specificatamente previsto nell'articolo 5, paragrafo 4 del sopra citato regolamento, *"...le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore medio annuo stimato è inferiore a 1000000,00 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300000 km l'anno"* e che *"Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2000000,00 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600000 km l'anno"*;

Visto inoltre, l'art. 8 par. 2 del suindicato Regolamento il quale prevede che *"...l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'art.5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto"*;

Considerato che l'art. 61 rubricato "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" prevede testualmente:

"1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 137/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 137/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

Vista la nota U.0643127 del 02.08.2019 avente per oggetto: *"Ridefinizione del livello dei Servizi Minimi – Aggiornamenti e indicazioni operative finalizzate alla gestione della fase transitoria"* con cui la Regione Lazio, facendo espresso rinvio ai contenuti del Comunicato n. 2/2019 della medesima Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, informa i Comuni del Lazio in ordine alla necessità, nella gestione della fase transitoria che seguirà l'approvazione dei livelli di Servizi minimi e delle dimensioni ottimali delle Unità di rete, di fare riferimento alle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, che concede all'Ente una serie di facoltà in termini di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto e le cui previsioni risultano applicabili nell'ordinamento nazionale anche in virtù del disposto dell'art.61 della legge 99/2009;

Rilevato che il comma 5 dell'articolo richiamato annovera, tra le varie fattispecie esaminate, il caso di adozione di provvedimenti di emergenza tesi a prevenire l'insorgenza di rischi di interruzione del servizio, precisando testualmente che tali provvedimenti *"assumono la forma di una aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici..."*;

Considerato:

- **Che**, come espressamente evidenziato nella su richiamata nota U.0643127 del 02.08.2019, nel caso di specie, gli effetti conseguenti all'applicazione dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse, che potranno comportare delle riduzioni rispetto al dato storico e quindi il rischio di mancata copertura del servizio, possono costituire presupposto ai fini del ricorso alle modalità di aggiudicazione previste nel citato articolo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007;
- **che** in base alla normativa vigente si ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore medio annuo stimato sia inferiore a 1000000 di euro ovvero quelli che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico inferiore a 300000 km. l'anno;

Preso Atto del crono programma degli adempimenti necessari alla piena attuazione del nuovo modello di definizione dei Servizi Minimi che, dovendo tener conto sia della fase di istituzione dei bacini ottimali che della procedura di gara per l'affidamento del servizio in ciascun bacino, prevede il termine di prima applicazione al 1 gennaio 2022;

Ritenuto che in questa fase di definizione dei Servizi Minimi da parte della Regione Lazio, comportando l'individuazione delle dimensioni ottimali delle Unità di Rete ed una sostanziale revisione dei criteri di assegnazione delle risorse, non è agevole indire una nuova procedura di gara ai fini dell'affidamento duraturo del servizio, in ragione dei potenziali rischi di mancata copertura finanziaria;

Rilevato:

- **Che** il servizio di Trasporto Pubblico Locale di questo Comune è attualmente affidato alla ditta Mastrantoni Autolinee S.r.l., con sede legale in via Sferracavalli n. 27 – Cassino (FR) – P.Iva 01503210609, giusto i vari contratti a far data dal 1° novembre 2012 e successive proroghe fino al contratto Rep. N.6 con scadenza 31 dicembre 2019;
- **che**, nell'ambito del medesimo contratto, veniva previsto che, nel caso in cui nel corso del periodo di affidamento la Regione Lazio avesse proceduto a una riduzione del finanziamento annuo a suo carico, la ditta si sarebbe impegnata a ridurre per lo stesso importo il corrispettivo definito e i km previsti, garantendo, in ogni caso, in sede di rimodulazione, un servizio efficiente e coerente con le esigenze dell'Ente e connesse all'obbligo di assicurare il servizio pubblico in modo efficace e rispondente alle aspettative della comunità amministrata;

Considerato che l'affidatario risulta essere una piccola/media impresa e che, pertanto, per il servizio in oggetto di trasporto pubblico locale, risultano sussistere i parametri previsti dall'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007;

Visto che la ditta Mastrantoni Autolinee S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella gestione del servizio;

Ritenuto di avvalersi della previsione normativa di cui all'art. 5, par. 4 e 5, del Regolamento n.1370 del 23 ottobre 2007, cui fa espresso richiamo l'art. 61 della legge n. 99/2009, che costituisce attualmente l'unico riferimento normativo cui attenersi per poter garantire la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto nel Comune di Atina, attraverso una proroga consensuale del contratto di

servizio pubblico fino al 30 giugno 2020, in attesa dell'attuazione del nuovo modello di definizione dei Servizi Minimi che prevede il termine di prima applicazione al 1 gennaio 2022;

Acquisita la nota della Regione Lazio emanata in data 20.12.2012 avente per oggetto “affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dei Comuni” con cui si consiglia, visto il processo di rinnovamento ordinamentale in corso, di assumere un comportamento prudentiale “procedendo per il momento con affidamenti limitati in ordine temporale, necessari ad evitare l'interruzione del pubblico servizio, con ogni possibile clausola di salvaguardia per quando concerne l'aspetto economico” (concetto ribadito con note della R.L. datate 2.8.2019, 14.2.2019, 27.3.2019);

Acquisita, altresì, la nota della Regione Lazio nella quale si comunicava che “...il cronoprogramma degli adempimenti necessari per assicurare piena attuazione al nuovo modello tiene conto sia della fase di istituzione dei bacini ottimali che della procedura di gara per l'affidamento del servizio in ciascun bacino. Tale cronoprogramma ha aggiornato il termine di prima applicazione al nuovo modello al 1° gennaio 2022. Si rinnova pertanto l'invito agli enti di non procedere ad affidamenti di servizi di TPL che presentino una scadenza successiva al 31.12.2021 [...] si sottolinea la necessità di procedere alla gestione della fase transitoria fino al 1° gennaio 2022 utilizzando le facoltà concesse all'Ente dall'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, con particolare riguardo ai commi 4 e 5 che consentono di procedere ad affidamento diretto ovvero alla stipula di accordo formale per prorogare il contratto in essere”.

Preso Atto delle indicazioni contenute nella Delibera Comunale n.122 del 31.12.2019;

Considerato opportuno, quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990 quale principio di ordine generale dell'adozione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno, nel caso di specie, procedere mediante una proroga diretta secondo quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto, l'art. 5 del regolamento (CE) 1370/2007 consente di procedere direttamente all'affidamento o alla sua proroga al fine di non interrompere un pubblico servizio per un periodo non superiore a due anni;
- per la parte di motivazione in fatto: è stato ribadito più volte dalla Regione Lazio, nelle note 2.8.2019, 14.2.2019, 27.3.2019, che si è in una fase transitoria per la gestione del TPL che si concluderà non oltre il 31.12.2021. Pertanto, al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale, irrinunciabile e di primaria importanza, soprattutto per le fasce più deboli ed in attesa della procedura di gara per l'affidamento del servizio di ciascun bacino così come preannunciato dalla Regione Lazio con la succitata nota, si ritiene di prorogare il contratto in corso;

Ritenuto di impegnare la spesa di € 8720,94.#, relativa all'IVA primo semestre 2020, al cap. 10400 – PdC 104039999 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – annualità 2020;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs 422/1997 avente ad oggetto “*Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale*”;

Vista la Legge Regionale n.30/1998 avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n.50/2016 “*Codice dei Contratti*” e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE n.1370 del 23 ottobre 2007 inerente la disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto delle indicazioni contenute nella Delibera Comunale n.122 del 31.12.2019;
2. di impegnare la spesa di € 8720,94.#, relativa all’IVA primo semestre 2020, al cap. 10400 – PdC 104039999 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – annualità 2020;
3. di avvalersi della previsione normativa di cui all’art. 5 par. 4 e 5 del Regolamento n. 1370 del 23 ottobre 2007, cui fa espresso richiamo l’art. 61 della Legge n. 99/2009, che costituisce attualmente l’unico riferimento normativo cui attenersi per poter garantire la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto nel Comune di Atina, attraverso una proroga consensuale del contratto di servizio pubblico alla società Autolinee Mastrantoni srl. per un periodo di sei mesi (art. 5 comma 5 del regolamento (CE) 1370/2007, fino al 30.06.2020, in attesa dell’attuazione del nuovo modello di definizione dei Servizi Minimi che prevede il termine di prima applicazione al 1 gennaio 2022;
4. di stabilire che, per i motivi di cui sopra, il costo 1° semestre 2020 del servizio deve intendersi pari ad €87.209,25 per imponibile, finanziato dalla Regione Lazio ed IVA al 10% e rivalutazione Istat, alla data dell’ultimo riconoscimento da parte dell’Ente, a carico del Comune, trova la necessaria copertura sulle poste di bilancio 2020-2022 nel capitolo 10400 ed interamente coperta con trasferimenti regionali fatta eccezione per gli oneri IVA ed Istat alla data dell’ultimo riconoscimento da parte dell’Ente, che sono a carico del Comune di Atina;
5. di stabilire l’accettazione delle seguenti condizioni, precisando che, qualora la Regione Lazio non provvedesse ad effettuare l’assegnazione ed il riparto dei fondi, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile ai fini della rivalsa, da parte dell’affidatario, atteso che da sempre il servizio è stato interamente finanziato con fondi regionali:
 - la revisione immediata ed automatica del contratto di servizio qualora la Regione Lazio dovesse ridurre il finanziamento, accettando sin da ora la riduzione del programma di esercizio rapportato all’entità del servizio;
 - la risoluzione del contratto, senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento in caso di emanazione di normative che prevedano l’annullamento dei contratti in corso affidati secondo il Regolamento GCE n. 1370/2007 e s.m.i.;
5. di stabilire che l’importo del presente contratto è pari ad €. 87.209,25 per una percorrenza semestrale (gen./giu. 2020) pari a km 62.000, in relazione alle somme che saranno erogate

dalla Regione Lazio senza nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale ad eccezione dell'I.V.A.

6. di approvare l'allegato schema di contratto facente parte integrante della presente determinazione (allegato A);
7. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Lazio per quanto di competenza;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il firmatario del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 127 del 03/03/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 05/03/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 127 del 03/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	10400	64	1	10	02	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.720,94

Atina, lì 09/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 285

Il 27/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **124 del 09/03/2020** con oggetto:

Trasporto Pubblico Locale (TPL). Proroga servizio alla ditta Mastrantoni Autolinee S.r.l. CIG Z0C2C4B045

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **27/03/2020**.

1